

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 8 maggio 2018



## PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 08/05/18 P. 25 Il cumulo piace ai professionisti Simona D'Alessio 1

## PROFESSIONI

Italia Oggi 08/05/18 P. 26 Dalla Sicilia 15 milioni per i tirocini 3

## PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 22 Reddito d'impresa per gli avvocati costituiti in società Giorgio Gavelli 4

## RICERCA

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 20 Registrare un pesticida? Dieci anni Laura Cavestri 5

## SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 23 Per lo split payment niente sanzioni senza danni all'Erario Marco Magrini 6

## INDICI DI AFFIDABILITÀ

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 22 In arrivo altri 105 indici di affidabilità Giovanni Parente 7

## ANTINCENDIO

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 27 Antincendio in base all'altezza Fiorella Barile 8

## AVVOCATI

Italia Oggi 08/05/18 P. 30 Avvocati in società (di capitali) 9

## COMMERCIALISTI

Italia Oggi 08/05/18 P. 32 Non si nasce commercialisti 10

## ENERGIA

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 18 Energia fattore-chiave di sviluppo Celestina Dominelli 12

## ILVA

Corriere Della Sera 08/05/18 P. 27 ILVA, SI' UE (CON CONDIZIONI) A MITTAL CAZZI IVO 13

## NOTAI

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 20 Troppi atti stipulati? Scatta la sospensione Patrizia Maciocchi 14

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 26 Notai, l'Antitrust chiama la Consulta Marzio Bartoloni 15

## SICUREZZA LAVORI

Sole 24 Ore 08/05/18 P. 27 Sicurezza nei lavori, serve il responsabile Nadia Calcaterra 16  
Fausto Moscatelli

Ente per ente, i requisiti richiesti (e i criteri adottati) per riunire gli spezzoni contributivi

## Il cumulo piace ai professionisti Sono già circa 1.300 le domande presentate alle Casse

DI SIMONA D'ALESSIO

**C**ompie i primi passi (con più di una decina di pensioni finora liquidate) il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, esteso ai liberi professionisti mediante la legge 236/2016: trascorso oltre un mese dall'intesa fra Inps e Casse sui costi delle pratiche (nodo che verrà sciolto dopo gli esiti di un monitoraggio di 90 giorni sull'andamento delle procedure), si contano, a quanto apprende *ItaliaOggi*, circa 1.300 domande di accesso alla prestazione col nuovo regime. I primi ad aver usufruito dell'opportunità di riunire, senza ulteriori spese, i periodi associativi «spezzati» sono iscritti all'Enpam (medici e odontoiatri), a Inarcassa (ingegneri ed architetti) e all'Eppi (periti industriali). Nelle prossime settimane gli Enti di «vecchia generazione» (disciplinati dal decreto legislativo 509/1994, che sin dalla loro istituzione hanno usato il più generoso sistema di calcolo retributivo, o reddituale, delle pensioni, per poi apportarvi, negli anni seguenti, alcune modifiche) e quelli «giovani» (nati grazie al decreto legislativo 103/1996, che adottano il meccanismo contributivo «puro») determineranno il «peso» dei trattamenti, seguendo i singoli regolamenti previdenziali. E, così, partirà gradualmente il pagamento degli assegni.

**Enpam.** Per la pensione anticipata in cumulo valgono (per l'Ente dei medici e dei dentisti, così come per le altre Casse professionali) i requisiti della cosiddetta «legge Fornero» (214/2011), per cui gli uomini possono accedervi con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, e con 41 anni e 10 mesi le donne. In entrambi i casi si devono avere 30 anni di anzianità dalla laurea. Per

la prestazione di vecchiaia, invece, i «paletti» per l'uscita sono quelli delle singole gestioni: per la parte Inps si matura al raggiungimento dei requisiti pubblici di contribuzione e di età (quest'anno 66 anni e 7 mesi), per la parte Enpam a 68 anni. Il metodo per il calcolo è quello previsto dai regolamenti della Cassa dei «camici bianchi», ossia il contributivo indiretto a valorizzazione immediata, eccezion fatta per la Quota A, laddove, nel caso in cui l'associato vada in quiescenza prima del limite di vecchiaia, il meccanismo di computo su tutta l'anzianità maturata è quello contributivo.

**Cassa forense.** Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia mediante cumulo (nella logica dell'istituto «a formazione progressiva», in base al quale l'Inps erogherà l'anticipo, e l'Ente degli avvocati la sua quota a decorrere dal raggiungimento dell'età fissata, ovvero 68 anni fino al 31/12/2018, 69 dall'1/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dall'1/1/2021) si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate. Quanto al sistema di calcolo, per chi raggiunga l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni

dal 2021 in poi) sarà retributivo, ma per chi non arriverà a tali soglie anagrafiche sarà contributivo.

**Inarcassa.** Le domande sono liquidabili solo se sono stati maturati i requisiti minimi previsti dalla Cassa e, qualora il professionista possa vantare presso la sola Inarcassa un'anzianità contributiva pari, o superiore a quella minima richiesta per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (nel 2018 è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno 66 anni di età e maturato 32 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione), verrà applicato il sistema di calcolo «pro-rata» previsto dal regolamento (retributivo per le annualità fino al 2012, contributivo per quelle successive); diversamente, se il professionista non soddisfa tali parametri, troverà applicazione il sistema di computo contributivo.

**Enpacl.** Diritto al trattamento di vecchiaia in cumulo in base al raggiungimento dei requisiti della singola gestione (per l'Ente nel 2018 è 67 anni e, come parametro contributivo, 5 volte il contributo soggettivo in vigore al momento di presentazione della domanda), e la liquidazione del trattamento a carico della Cassa avviene con il sistema «pro rata temporis» (retributivo per contributi fino al 2012, contributivo a seguire).

**Cnpadc.** Fresca d'approvazione (e al vaglio dei ministeri vigilanti di welfare ed economia, ndr) la modifica regolamentare che disciplina le modalità attuative per la Cassa, che dispongono l'applicazione del metodo contributivo per tutti coloro che maturano la pensione in cumulo anticipatamente rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi previsti per il conseguimento del diritto autonomo alla pensione di vecchiaia (68 anni d'età e 33 di anzianità contributiva, oppure 70 anni e 25 di contributi).

**Cassa ragionieri.** Per il trattamento di vecchiaia l'importo viene determinato secondo il sistema misto, con quota reddituale e quota contributiva: la prima corrisponde alle anzianità anteriori al 1° gennaio 2004, calcolata col metodo reddituale, la seconda, dal 31 dicembre 2003, è conteggiata col meccanismo contributivo (se l'iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003).

**Inpgi.** L'Istituto dei giornalisti gode da oltre sessant'anni di una disciplina «ad hoc» (denominata «legge Vigorelli», 1122/1955), in virtù della quale l'anzianità «pro-quota» prevede la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungi-

*continua a pag. 26*



## SEGUE DA PAG.25

mento del diritto alla pensione di anzianità, i versamenti non coincidenti accreditati presso Inps e Inpgi. Con la legge 236/2016, però, si perfeziona la chance di riunire senza oneri le contribuzioni dei professionisti confluite presso l'Enpals, l'Inpdap, o l'Inpgi 2 (la gestione separata per collaboratori e freelance).

**Enpav.** Il calcolo della pensione in cumulo viene effettuato col metodo retributivo, in proporzione agli effettivi anni di iscrizione e di versamenti all'Ente: per chi non ha un'anzianità di iscrizione e contribuzione pari a 35 anni, e ha periodi di contribuzione sia prima, sia dopo l'entrata in vigore della riforma dell'Ente (legge 136/1991), si applica il principio del «pro rata temporis». Per coloro che hanno anni di iscrizione e di versamenti di contributi in Enpav dopo la legge 136/1991 vale il metodo retributivo (pur non raggiungendo i parametri fissati dall'Ente).

**Cipag.** La Cassa procederà alla liquidazione della propria quota del trattamento di vecchiaia in cumulo alla maturazione dei requisiti richiesti dal regolamento, pertanto, a regime dal 2019, al compimento del 70° anno d'età con 35 anni di contribuzione complessivamente maturata presso gli Enti interessati. La quota di prestazione a carico della Cipag sarà computata col meccanismo reddituale, nella sola ipotesi, però, in cui il professionista abbia raggiunto, oltre al requisito anagrafico, almeno 35 anni di contribuzione interamente nel regime previdenziale della Cassa; qualora tale requisito sia, invece, conseguito considerando tutto quanto versato in diverse gestioni, il calcolo della pensione dipenderà dalle regole del contributivo.

**Epap, Enpap, Enpapi, Enpab ed Eppi.** Come accennato, per le cosiddette Casse di «nuova generazione» (che per l'erogazione della pensione di vecchiaia richiedono che l'associato abbia raggiunto il 65° anno d'età e che risultino versati e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva) il sistema di calcolo delle prestazioni «pro-rata» a loro carico sarà contributivo (con moltiplicazione del montante previdenziale maturato dall'iscritto per il coefficiente di trasformazione tipico dell'età del richiedente, alla decorrenza del trattamento pensionistico). Per riunire, ad esempio, periodi associativi «frammentati» fra un Ente privato regolato dal decreto legislativo 103/1996 e l'Inps serviranno 66 anni e 7 mesi d'età e 20 anni di contribuzione.

—© Riproduzione riservata—

## I numeri del cumulo

CASSA DI PREVIDENZA	DOMANDE DI PENSIONE RICEVUTE*
MEDICI E ODONTOIATRI (ENPAM)	270, una è stata liquidata, di altre 4 si è chiuso l'iter per la liquidazione
AVVOCATI (CF)	190, prime liquidazioni previste a fine maggio
NOTARIATO (CNN)	Nessuna domanda giunta finora
CONSULENTI DEL LAVORO (ENPAEL)	Circa 130 (tutte istruite), nessuna è ancora stata liquidata
DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)	Ne sono pervenute circa 30
RAGIONIERI (CNPR)	252 arrivate, l'iter di liquidazione non è partito
GIORNALISTI (INPGI)	Una trentina giunte e trasmesse all'Inps
PSICOLOGI (ENPAP)	33 lavorate e inoltrate all'Inps
BIOLOGI (ENPAB)	Una sola domanda pervenuta
INFERMIERI (ENPAPI)	18 richieste (tutte in attesa di liquidazione)
VETERINARI (ENPAV)	21 pratiche, 2 pronte per esser liquidate
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, CHIMICI, ATTUARI E GEOLOGI (EPAP)	12 domande pervenute
INGEGNERI E ARCHITETTI (INARCASSA)	182 domande, 8 (di cui 5 pensioni di vecchiaia e 3 anticipate) già liquidate
GEOMETRI (CIPAG)	85 (ne è stato avviato l'inserimento nella piattaforma informatica realizzata dall'Inps)
PERITI INDUSTRIALI (EPII)	Su 36 richieste (trasmesse all'Inps) una è stata liquidata, 2 sono in attesa del via libera

\*Notizie fornite da Enti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996. Dati aggiornati al 7 maggio 2018

## PROFESSIONALI *Dalla Sicilia 15 milioni per i tirocini*

Quindici milioni di euro destinati a finanziare i tirocini professionali. È la cifra messa a disposizione della Regione Sicilia per i praticanti ordinistici che effettueranno il tirocinio obbligatorio in terra sicula. Le risorse stanziare andranno a finanziare direttamente i giovani professionisti che potranno beneficiare di un'indennità di partecipazione pari a 600 euro al mese. La durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è di 12 mesi. Sarà proprio il tirocinante, come detto, a poter beneficiare del finanziamento; il candidato dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, dovrà essere iscritto al registro dei praticanti presso un ordine o un collegio professionale. La domanda dovrà essere presentata direttamente dal praticante, tramite il soggetto ospitante, il professionista, lo studio, l'impresa o il soggetto privato o pubblico presso cui viene svolto il tirocinio.



## Professionisti. Interpello alle Entrate

# Reddito d'impresa per gli avvocati costituiti in società

Giorgio Gavelli

■ L'esercizio della professione forense in forma societaria, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 247/2012, realizza sempre attività d'impresa, risultando determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale. Così l'agenzia delle Entrate (risoluzione n. 35/E/2018 di ieri) rispondendo a una istanza di interpello, cerca di mettere ordine nella disciplina fiscale delle nuove società tra avvocati.

Nel caso sottoposto al parere delle Entrate la soluzione era abbastanza ovvia: trattandosi di società di capitali, ne consegue l'assoggettamento a Ires e Irap. Ma l'Agenzia affronta anche l'ipotesi della società costituita in forma di società di persone, giungendo anche in questo caso a individuare un reddito d'impresa. Conclusione tutt'altro che scontata. In passato i chiarimenti forniti dalle Entrate in ipotesi assimilabili sono stati piuttosto oscillanti, atteso che è stato definito (con risoluzione n. 118/E/2003) quale reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 (nonostante tale disciplina rinviasse, ove compatibile, a quella delle snc) mentre è stato qualificato (con risoluzione n. 56/E/2006) alla stregua di reddito d'impresa quello delle società di ingegneria di cui alla legge 109/1994. Inoltre, con risposta a interpello n. 954-93/2014 resa l'8 maggio 2014, una società tra professionisti (stp) costituita in forma di Srl tra un dottore commercialista e un consulente del lavoro era stata ricondotta al mondo Ires, in virtù del principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, i quali attraggono nel reddito d'impresa i redditi (da qualunque fonte provenienti) prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali.

Con riferimento alla professione forense, la risoluzione n. 35/E/2018 considera superato il precedente orientamento espresso con la risoluzione n.

118/E/2003, secondo cui la qualificazione commerciale della società non avrebbe fatto venir meno il carattere professionale e personale della prestazione di assistenza legale. In sostanza, il rinvio alle disposizioni sulle Snc avrebbe operato solo a livello civilistico, mentre ai fini fiscali, la società tra avvocati avrebbe realizzato reddito di lavoro autonomo.

Questo dietrofront comporta l'applicazione del principio di competenza (in luogo di quello di cassa, tipico delle attività professionali) e il non assoggettamento alla ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del Dpr 600/1973 dei compensi relativi alle prestazioni rese. Ai fini Irap il valore della produzione va determinato sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali (articoli 5 e 5-bis del Dlgs 446/1997) in luogo di quella che attiene ai lavoratori autonomi (articolo 8). Resta un dubbio rilevante: come comportarsi con le società di persone tra avvocati istituite in base al Dlgs 96/2001 e che finora hanno fatto fiscalmente riferimento alle regole sul lavoro autonomo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Regole Ue.** La ricerca scientifica corre veloce ma si arena nella burocrazia

## Registrare un pesticida? Dieci anni

**Laura Cavestri**

«Sa quanto impiega Bruxelles per approvare la registrazione di un pesticida? Dieci anni. Se poi è biologico, cioè non chimico - sono quelli di nuova frontiera - almeno cinque. Ma ora che arriva sul mercato è già vecchio. Intanto la ricerca è andata avanti e le soluzioni più innovative si rimettono in fila per le pratiche. I parassiti delle piante si fanno più aggressivi e noi li contrastiamo con strumenti che sono sempre un passo indietro». Per Ramon Albajes, docente di Entomologia all'Università di Lleida, la capacità competitiva dell'agricoltura Ue dipende anche dalle "munizioni" che si dà per difendersi.

Il rischio di importare, via cargo, parassiti delle piante in grado di mettere in ginocchio l'agricoltura è un rischio più frequente e pericoloso che in passato. Ne è un esempio, la Xylella, in Puglia, che dal 2015 sta disseccando gli ulivi. In Corsica è stata contenu-

ta, come alle Baleari. Qualche focolaio resiste in Costa Azzurra e Spagna del Sud. In Puglia ha proliferato.

«Con la Decisione di esecuzione 789/2015 - spiegano alcuni tecnici della Commissione che seguono questi dossier - è stato messo nero su bianco un protocollo d'azione europeo, applicabile a tutti i Paesi per il problema Xylella». Però, nella pratica, devono intervenire le autorità nazionali, con i loro tempi, e nel caso italiano, se la decisione Ue contrasta con una legge nazionale o regionale (come nel caso pugliese) si può aprire una querelle che dura anni. Da noi, poi, si è messo di mezzo anche il Tar.

Più strumenti per rispondere con tempestività alle emergenze, tempi più veloci per poter mettere in commercio pesticidi non chimici e soluzioni "amiche dell'ambiente". Ma anche più incentivi per formare gli agricoltori a conoscere e portare nei propri

campi nuove tecnologie di prevenzione e "salute" delle piante.

È quanto hanno chiesto, pochi giorni fa, a Commissione e Parlamento europei, ricercatori, aziende e istituzioni, provenienti da tutti i Paesi, nell'incontro organizzato - a Bruxelles - da Agroinnova, il centro ricerca dell'Università di Torino. Agroinnova - con 60 ricercatori, 15 progetti di ricerca all'anno e 3 milioni tra fondi pubblici e privati - si occupa di biosicurezza.

«La ricerca scientifica - ha spiegato il direttore di Agroinnova, Maria Lodovica Gullino - ha raggiunto risultati importanti. Eppure all'Unione europea servono 5 anni per registrare un pesticida non chimico. Bisogna incentivare le imprese a produrli e gli agricoltori a usarli. Davanti a queste nuove sfide, è essenziale che i centri di ricerca europei lavorino insieme, si scambino informazioni e facciano squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Emergenza.** I lavori di espianco degli ulivi infettati dalla Xylella nel Salento



## Entrate. Da gennaio fino alla circolare 9/E Per lo split payment niente sanzioni senza danni all'Erario

Marco Magrini

■ Nessuna sanzione per eventuali comportamenti difformi da gennaio 2018 fino a ieri, data di emanazione della circolare 9/E/2018, se non è stato arrecato danno all'Erario «con il mancato assolvimento dell'imposta dovuta». Esclusa l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Sono due dei chiarimenti della circolare delle Entrate (appunto la 9/E/2018) sulle modifiche introdotte dall'articolo 3 del Dl 148/2017 e del Dm Economia del 9 gennaio 2018 che hanno ulteriormente esteso l'ambito soggettivo del regime.

Fra i nuovi soggetti compresi nello split payment tutte le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona e tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali anche se non destinatari della fattura elettronica obbligatoria Pa che resta una disciplina completamente autonoma che persegue differenti finalità.

Per le fondazioni il riferimento alla partecipazione delle Pa «per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%», deve essere inteso:

■ apporto patrimoniale rispetto alla totalità del valore dello stesso fondo, ma anche di risorse per la loro gestione; esercizio del controllo pubblico attraverso la nomina degli organi di gestione.

In questi casi, per la circolare 9/E, le fondazioni, comprese quelle degli Ordini professionali, rientrano nell'obbligo sulla base di un'interpretazione coerente con lo spirito e la ratio della disciplina dello split payment.

Le società sottoposte al controllo di diritto e di fatto sono

soggetti split payment e allo stesso modo anche per la circostanza che la società sia partecipata, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pa, enti e società a loro volta sottoposti alla scissione dei pagamenti.

Le società quotate sono soggette se stabilite o identificate ai fini Iva in Italia, restando, invece, escluse tutte quelle società che, non essendo stabilite o identificate in Italia, non posseggono una partita Iva italiana.

La complessità di alcune interpretazioni della circolare è rilevante, ma, in linea con la circolare 27/E/2017 è confermato

### IL CASO

Chiarito che sfuggono al regime i compensi liquidati dal giudice per i consulenti tecnici

l'orientamento del Dipartimento finanze nel ritenere centrale l'efficacia costitutiva degli elenchi split payment pubblicati sul sito, agli effetti dell'applicabilità temporale della disciplina sulla fatturazione a partire dal 1 gennaio 2018, con imposta esigibile dalla medesima data e ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati alla scissione.

Quindi l'applicazione da parte dei fornitori della scissione deriverà dalla data di effettiva inclusione dei loro clienti negli elenchi pubblicati nel sito e viene ritenuto corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento dell'elenco, si sia attenuto allo stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





## Dichiarazioni. Nel nuovo pacchetto anche 23 attività ora soggette a parametri In arrivo altri 105 indici di affidabilità

**Giovanni Parente**

■ Sono 105 gli altri Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) in arrivo, dopo i 69 già approvati definitivamente dal ministero dell'Economia lo scorso 23 marzo. Nonostante il debutto slittato di un anno con l'ultima manovra (quindi lo strumento entrerà a pieno regime dall'ornata dichiarativa 2019 e riguarderà quasi 4 milioni di partite Iva), procede l'operazione rilascio degli indicatori destinati a prendere il posto degli studi di settore. Con il provvedimento dell'Agenzia diffuso nella serata di ieri, è stata, infatti, prevista una nuova "infornata" di Isa da sottoporre all'approvazione dell'Economia. Il provvedimento tiene conto, tra l'altro, del via libera arrivato dalla Commissione degli esperti a fine marzo alla proposta di elaborare indici "semplificati" «basati sui dati contabili e del personale» relativi alle attività attualmente soggette ai parametri. E dei 105 Isa per i quali è stato avviato l'iter di approvazione, 23 riguardano proprio attività che ora sono soggette ai parametri.

Per quanto riguarda la distribuzione per settori, due dei nuovi indicatori sono relativi ad attività economiche dell'agricoltura, 22 sono relativi ad attività economiche delle manifatture, 44 riguardano i servizi, 14 le attività professionali e 23 attività economiche del settore del commercio.

Va ricordato che gli Isa puntano a ribaltare la logica attuale de-

gli studi di settore, funzionando da pagella dei contribuenti con un grado di affidabilità fiscale misurato su una scala da 1 a 10. E con la possibilità per i più virtuosi di accedere a diverse premialità, che vanno dalla riduzione dei termini per i controlli a meno vincoli su rimborsi e compensazioni.

### I geometri

Inoltre, il provvedimento dell'Agenzia di ieri fa sapere che per l'indicatore di affidabilità relativo alle attività dei geometri (che faceva parte del "pacchetto" delle prime elaborazioni varato dalle Entrate il 22 settembre scorso) «sono in corso le attività di approfondimento e di confronto con le organizzazioni di categoria interessate».

### Cassetto fiscale

E, proprio mentre si prepara il passaggio di testimone con gli Isa, l'agenzia delle Entrate ha anche comunicato un ulteriore arricchimento del cassetto fiscale. Da ieri, infatti, il prospetto riepilogativo è stato aggiornato con dati e notizie riguardanti il quinquennio 2012-2016. Un arricchimento che va nell'ottica di favorire ulteriormente la compliance, visto che, come ricordato dall'Agenzia stessa, i contribuenti interessati potranno consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore, verificare l'eventuale presenza di anomalie nei dati dichiarati e met-

tersi in regola in presenza di omissioni o errori.

L'Agenzia ricorda anche che nella sezione del proprio sito destinata agli studi di settore è pubblicata una sorta di cronoprogramma con cui vengono aggiornate e implementate le informazioni nel cassetto fiscale.

### La precompilata

Restando in tema di dichiarazioni dei redditi ma spostando più il focus sulle persone fisiche va registrato il primo monitoraggio sulla fase 2 della precompilata. Dal 2 maggio (data di apertura del canale) a ieri sera sono circa 210 mila i modelli 730 già trasmessi alle Entrate contro i 170 mila dello stesso periodo del 2017, quindi con un incremento del 23 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# 210 mila

### 1730 già inviati alle Entrate

Il dato dall'apertura del canale sale del 23% rispetto all'anno scorso



**Responsabilità.** Terminati i lavori del comitato tecnico-scientifico del Vigili del Fuoco per modificare il Dm 246/87

# Antincendio in base all'altezza

## Le norme in arrivo prevedono procedure e obblighi articolati in 4 livelli

**Fiorella Barile**

■ Nei giorni scorsi il Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco ha approvato una nuova bozza di regola tecnica che andrà ad integrare il vecchio Dm 246/87 sulle "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".

Tra le novità inserite ci sono le nuove norme antincendio negli edifici di civile abitazione di altezza uguale o superiore a 12 metri. Cioè, praticamente, moltissimi condomini.

La regola tecnica sarà invece allegata al decreto del ministero dell'Interno che definirà scadenze e tempi per l'adeguamento. L'amministratore, se presente, avrà i suoi compiti da svolgere, ma per l'attuazione delle nuove misure i responsabili sono i proprietari.

Secondo la bozza esistono quattro livelli di prestazione antincendio in base all'altezza dell'edificio.

### Da 12 a 24 metri - livello 0

Il responsabile dell'attività deve: identificare le misure standard da attuare in caso d'incendio; fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio; esporre un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio. Compiti degli occupanti in caso d'incendio: istruzioni per la chiamata di soccorso e informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l'esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio.

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale o im-

pianistica, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

### Da 24 a 54 metri - livello 1

Oltre a quanto già previsto per il livello zero, il responsabile dell'attività organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; effettua verifiche di controllo e interventi di manutenzione su sistemi antincendio, riportando gli esiti in un registro.

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere, anche semplicemente con avvisi in bacheca.

### Da 54 a 80 metri - livello 2

I compiti del responsabile dell'attività sono gli stessi del livello di prestazione 1, con in più l'in-

stallazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1. Per la pianificazione dell'emergenza, in aggiunta a quanto previsto per il livello 1, occorre prevedere procedure di attivazione e diffusione dell'allarme.

### Oltre 80 metri - livello 3

Queste regole valgono anche in caso di oltre mille occupanti.

I compiti del responsabile sono gli stessi del livello 2 e in aggiunta vanno previsti: un centro di gestione dell'emergenza, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio; un coordinatore dell'emergenza: Serve anche un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza).

Per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Avvocati in società (di capitali)

*Una società per azioni costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad Ires il reddito prodotto e ad Irap il valore della produzione. Lo afferma l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35/E di ieri avente a oggetto "Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati Sta - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247". L'Agenzia ritiene che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa. "In assenza di una esplicita norma", si legge nella risoluzione, "l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale.*



Parla Giovanni D'Antonio, presidente dell'Odcec di Nocera Inferiore, il più giovane d'Italia

## Non si nasce commercialisti La crescita professionale parte dalla consapevolezza

**L**uigi Pirandello ne *I Quaderni di Serafino Gubbio* scriveva: «La vita non si spiega; si vive». Altrettanto si potrebbe dire della professione, soprattutto quella del commercialista. Ne è convinto Giovanni D'Antonio, alla guida dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nocera Inferiore da inizio 2017. Classe 1976, nato a Castellamare di Stabia, con una profonda passione per lo sport, i viaggi nelle capitali europee, il cinema, gli autori latini e la politica. Dopo la laurea in economia e commercio, D'Antonio si è avvicinato alla professione passo dopo passo, attratto in primis dalla possibilità di essere costantemente in contatto con il territorio e, successivamente, da un colpo di fulmine per la normativa sulla transazione fiscale. «Complice la conclusione della mia avventura politica presso il Comune di Nocera Inferiore», ha raccontato il numero uno dell'Odcec Campano, «decisi di dedicarmi completamente alla professione. In quel periodo stava prendendo corpo la transazione fiscale e l'ulteriore riforma fallimentare. Grazie alla specializzazione in questo settore e ad una sempre più crescente consapevolezza di quello che doveva essere il mio percorso, ho iniziato a raccogliere quelle gratificazioni che non ero riuscito ad ottenere, nonostante il mio impegno, nel mondo politico».

Dall'entusiasmo per la professione alla dedizione alla categoria, l'ulteriore passo è stato breve. «L'adesione alla sezione locale dell'Ungdcec e la voglia di mettere la mia esperienza, sia politica che professionale, al servizio degli altri, mi spinsero nel 2012 ad accettare la candidatura per

il Consiglio dell'ordine», ha raccontato D'Antonio, e proseguendo ha aggiunto «il successivo esito elettorale, che mi ha portato alla presidenza dell'Ordine nel 2017, mi ha fatto realizzare nitidamente quanto avrei potuto, e posso, effettivamente essere di aiuto per i mie colleghi, lavorando per costruire quel qualcosa di tangibile e reale in favore e in sinergia dei molti professionisti che operano sul territorio».

Un impegno senza sosta quello di D'Antonio per la categoria: dal dialogo con le istituzioni sia locali che nazionali, partendo dall'Amministrazione finanziaria, passando per la creazione di una sede distaccata dell'Ordine presso il Tribunale dove è presente oggi l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il tutto senza dimenticare «l'importante ruolo che possiamo e dobbiamo rivestire nel contesto sociale. Il valore aggiunto che noi commercialisti possiamo rappresentare su più fronti è enorme perché, al contrario di altri, abbiamo una conoscenza approfondita dei temi più disparati. Il ruolo che siamo chiamati a svolgere è di importanza primaria in più settori, che spaziano dall'area giuridica a quella imprenditoriale, passando per le dinamiche familiari», ha spiegato il presidente, «noi commercialisti facciamo quella che può veramente essere definita una consulenza strategica aziendale, valutando determinate problematiche a 360°».

Proseguendo ha aggiunto: «Essendo questa una realtà consolidata, però, è ora necessario che ci venga riconosciuta, a tutti gli effetti e non più solo a parole, l'importanza della nostra figura professionale».

Non vi è dubbio sul fatto che la nostra categoria negli anni sia stata carente nel fare attività di lobby. Ci siamo limitati a subire ogni decisione del legislatore, opponendoci sì, ma stentando in quelle che sono azioni concrete per contrastare decisioni opinabili dello stesso.

Adesso, però», ha concluso il presidente dell'Odcec di Nocera Inferiore, «non può più essere così. È giunto il tempo di essere interpellati quali interlocutori primari, sedendoci ai tavoli nelle sedi opportune non per concessione, ma per riconosciuta competenza».





Giovanni D'Antonio, presidente Odcec Nocera Inferiore



Luigi Pirandello



Un'immagine notturna di Londra

INTERVISTA | Giuseppe Ricci | Presidente Confindustria Energia

# Energia fattore-chiave di sviluppo

## Superare gli approcci ideologici: la transizione energetica è un'opportunità per tutti

Celestina Dominelli

■ La premessa è la seguente. «La transizione energetica va vista come un'opportunità per tutte le componenti della società e per l'economia del paese. È una questione di grande complessità che non si risolve con la bacchetta magica e con le spinte ideologiche». Giuseppe Ricci è arrivato da pochi mesi al timone di Confindustria Energia, ma ha già le idee chiarissime. «Il nostro compito - spiega - deve essere fare sintesi e proporre un modello di sviluppo della transizione energetica che sia il più efficace e il più efficiente possibile».

**Sotto il vostro tetto, però, convivono idee spesso antitetiche.**

Comprendo l'esigenza di ciascuna associazione di valorizzare il proprio settore di business. Quello che cercherò di fare in quest'opera di sintesi, che è anche mediazione, è proprio evitare l'esistenza di posizioni contro. Piuttosto mi adopererò affinché si colgano le opportunità, i punti di convergenza e complementari.

**Ci sono convergenze tra elettrici, gasivori, petrolieri e fautori del carbone?**

Si comincia evitando le contrapposizioni per non mettersi sullo stesso piano di chi fa ideologia. Bisogna puntare su un approccio oli-

stico e pragmatico: calcolare e confrontare per ogni soluzione la Lca (l'analisi del ciclo di vita), valutare il rapporto costi/benefici, considerando le varie fonti complementari tra loro e spesso a supporto reciproco per assicurare continuità e flessibilità. Si pensi, per esempio, a rinnovabili e gas nella produzione di elettricità.

**Da dove si comincia, quindi?**

La strategia energetica naziona-

**«La Sen è un buon punto di partenza, ma occorre puntare di più sulle risorse nazionali»**

le, che pure non è esaustiva, rappresenta un punto di partenza perché prende le mosse da tre principi assolutamente condivisibili che sono competitività, decarbonizzazione e miglioramento ambientale, sicurezza energetica. Sono tre tasselli cruciali per l'Italia, come le infrastrutture energetiche.

**Questo, però, è il paese del Nimby, ovunque ma "non nel mio cortile", con le infrastrutture spesso bloccate dai territori e dalle pastoie burocratiche...**

Dobbiamo individuare degli

strumenti proponibili che, se adottabili, rendano fattibili il superamento di certe difficoltà. Ragionando anche su temi molto soft come quelli della comunicazione e della condivisione perché spesso l'iter di alcune infrastrutture s'incaglia per una scarsa conoscenza delle situazioni o una tardiva informazione che genera capri espiatori. In questo senso, abbiamo avviato uno studio specifico sulle infrastrutture energetiche necessarie per un paese come il nostro e di tutte le difficoltà realizzative, cercando di elaborare delle proposte da sottoporre agli stakeholder. E ne stiamo ipotizzando un altro sulle competenze.

**Così i distinguo si superano?**

Abbiamo scelto questi due temi proprio perché ci sono convergenze da parte di tutti e ci alleneremo a lavorare insieme. Tenendo conto che la via maestra è privilegiare una scelta fondata su valutazioni tecnico-economiche, di efficacia e di efficienza, nonché di stimolo alle tecnologie innovative. Senza dimenticare che la transizione energetica è un sistema a quattro dimensioni e il fattore tempo non va trascurato. Sarà lunga e ci vorranno anni e un'attenta pianificazione per trovare le soluzioni, per realizzare le infrastrutture, per garantire

la sicurezza energetica. E non ci si può concentrare solo sul traguardo finale perché così diciamo no alla Tap, alle infrastrutture, a tutto.

**Torniamo alla Sen. Quali passaggi non la convincono?**

Quel documento è stato un fatto positivo. Ma c'è un forte limite: non aver citato le risorse nazionali. La giudico una contraddizione in una strategia che batte poi su competitività, sicurezza energetica e decarbonizzazione. Occorre partire dalle fonti energetiche nazionali e dal loro sfruttamento perché solo così aumenteremo la produzione interna con tecnologie all'avanguardia e compatibili con l'ambiente, diminuiremo la nostra dipendenza dall'estero e abbasseremo il costo dell'energia a beneficio di imprese e famiglie.

**Cosa si aspetta dal futuro governo?**

Auspico che prima di tutto si riparta dalla Sen, riconsiderando le risorse nazionali, che ci si avvicini a un approccio pragmatico e non ideologico, che valorizzi la filiera italiana. Confindustria energia è una piccola goccia nel mare, ma abbiamo un'occasione importante perché la transizione energetica è un'opportunità per tutti e dobbiamo sforzarci per fare sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA SVOLTA

#### Il cambio di approccio

■ Per Confindustria Energia occorre puntare su un approccio non ideologico e pragmatico nella transizione energetica, calcolando e confrontando la Lca (analisi del ciclo di vita) per ogni soluzione, ma anche considerando le diverse soluzioni complementari tra di loro e spesso a supporto reciproco per assicurare continuità e flessibilità

#### La Sen come punto di partenza

■ Secondo la federazione la Strategia energetica nazionale può rappresentare un punto di partenza perché prende le mosse da tre obiettivi ampiamente condivisibili nel rimarcare l'importanza e la concreta fattibilità di coniugare l'attività industriale con l'ambiente: competitività, decarbonizzazione e sicurezza energetica



Confindustria Energia. Giuseppe Ricci



# Ilva, sì Ue (con condizioni) a Mittal

Uscita di Marcegaglia e cessione di assets. Calenda: ora l'accordo sindacale e poi via al rilancio

## L'acciaieria

di Ivo Caizzi

DAL NOSTRO INVIATO

**BRUXELLES** L'Antitrust della Commissione europea ha dato il via libera al colosso mondiale dell'acciaio ArcelorMittal per l'acquisizione del gruppo Ilva, condizionandolo a una serie di cessioni di impianti per evitare una eccessiva concentrazione sul mercato europeo. «La decisione garantisce all'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal, che genererà il produttore d'acciaio di gran lunga più grande d'Europa, di non tradursi in un aumento dei prezzi dell'acciaio a dan-

no delle industrie europee, dei milioni di persone che vi lavorano e dei consumatori», ha dichiarato la commissaria Ue danese per la Concorrenza Margrethe Vestager.

La lista delle cessioni include gli impianti di Piombino, Liegi (Belgio), Dudelange (Lussemburgo), Ostava (Repubblica Ceca), Skopje (Macedonia) e Galati (Romania), più alcune attività di distribuzione in Italia e in Francia. L'Antitrust Ue si è impegnata a controllare che le dismissioni siano corrette, aperte e destinate ad acquirenti che garantiscano la continuità aziendale di lungo periodo. In pratica a Bruxelles bloccherebbero eventuali vendite orientate a una liquidazione dei rami d'azienda e alla perdita dei posti di lavoro.

Tra le condizioni c'è l'esclusione del gruppo Marcegaglia dalla partecipazione

all'acquisizione perché avrebbe ridotto eccessivamente la concorrenza nei prodotti piani in acciaio al carbonio zincato sul mercato italiano. A Bruxelles appaiono invece possibilisti su un ingresso della holding pubblica Cassa Depositi e Prestiti, anche se resta in corso la procedura d'infrazione sugli aiuti di Stato concessi all'Ilva in passato. Continua anche la procedura Ue sull'eccesso di inquinamento nell'area degli impianti di Taranto. «La vendita ad ArcelorMittal delle attività di Ilva dovrebbe anche contribuire ad imprimere una accelerazione agli urgenti interventi di risanamento ambientale della zona di Taranto — ha specificato Vestager —. Per proteggere la salute degli abitanti di Taranto è opportuno che tali essenziali interventi di bonifica proseguano senza indugi». Il presi-

dente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato che «adesso non ci sono più alibi, bisogna parlare di Piano Ambientale e quindi di tutela della salute dei cittadini di Taranto».

ArcelorMittal ha fatto sapere che, dopo il via libera Ue, intende chiudere l'acquisizione «prima possibile». Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha sottolineato che «ora manca solo l'accordo sindacale e poi finalmente, dopo anni di crisi e problemi, Ilva potrà diventare un'acciaieria competitiva e all'avanguardia nella protezione dell'ambiente e delle persone: non perdiamo questa occasione per Taranto e per l'Italia». Dai sindacati sono comunque arrivati segnali contrastanti a causa della preoccupazione sui tagli di personale programmati da ArcelorMittal per portare il gruppo Ilva «in equilibrio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le tappe

● Ilva è stata fondata nel 1905 sulle ceneri della dismessa Italsider. Il più importante stabilimento italiano è a Taranto.

● Altri stabilimenti si trovano a Genova, Novi Ligure, Racconigi in Piemonte, Marghera (Venezia) e Patrica nel Lazio

● Ilva è in amministrazione straordinaria dal gennaio del 2015



Lo stabilimento Ilva di Taranto. In tutto i dipendenti del gruppo sono 14 mila



**Cassazione.** L'eccessivo carico di lavoro del notaio porta la Commissione disciplinare ad escludere la personalità della prestazione

# Troppi atti stipulati? Scatta la sospensione

**Patrizia Maciocchi**

■ Sospeso il notaio che ha una mole di lavoro tale da far escludere la cura personale degli atti. La Cassazione (sentenza 10872) conferma la sanzione disciplinare della sospensione dalla funzione per otto mesi, rispetto alla "pena" iniziale di 10, ridotta dalla Corte d'appello, per una doppia incolpazione: sette mesi per la violazione del principio di personalità della prestazione e uno per il ritardo nella registrazione degli atti.

Un carico di lavoro abnorme aveva portato il professionista a stipulare 3.489 atti nel 2014, con un trend in crescita considerato ano-

malo. Stipule fatte in città diverse e nello stesso giorno, con una media di 16 atti e comunque non meno di 11 al giorno. Troppi, ad avviso della Commissione disciplinare, perchè il professionista, in prima persona, avesse il tempo di leggere i documenti e procedere a tutte le attività connesse alla stipula, compresa l'"indagine" sulla la volontà delle parti. Nel *cahier de doléances*, anche il ritardo nella registrazione delle trascrizioni. Un addebito di non poco conto, perchè sulla tempestività si gioca la sicurezza dei traffici, prevenendo le trascrizioni abusive. Problema che "pesa" sulla tenuta del si-

stema assicurativo notarile gravato dai sinistri denunciati.

Diversi i motivi di ricorso del notaio: dall'eccessiva "discrezionalità" nel muovere gli addebiti a una lettura alternativa del ruolo del notaio.

Riguardo all'individuazione degli "illeciti", la Cassazione ricorda che la legge notarile prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera che comprende tutti i comportamenti, della vita pubblica e privata, che possono compromettere la dignità del notaio e il prestigio della categoria.

Sul fronte della legge notarile l'incolpato ricorda che l'articolo

47, comma 2, nelle stesure originarie, assegnava al notaio il compito di «dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto». Mentre secondo la nuova formulazione il notaio «sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto». Non sarebbe, dunque, più necessaria la presenza fisica e permanente del professionista. Per il ricorrente è lecito dare l'addio al vecchio «neoformalismo procedimentale» per sostituirlo con un notaio che non «appare» ma «parla di sé...attraverso la qualità dei suoi atti che attesta anche la personalità della prestazione attraverso un'efficiente gestione della sua presenza».

Per la Suprema corte, però, quello disegnato dal ricorrente è un modello manageriale futuribile, nel quale «il notaio assegnerebbe la certificazione fidejacent e il ruolo di alto consulente dei contraenti, ad un complesso organizzato aziendale, nel quale non sia prevista la sua presenza certificatoria ma solo la sua supervisione».

I giudici precisano che non è la sede per chiedersi cosa resterebbe, se così fosse, del ruolo che la tradizione giuridica italiana assegna al notaio. Ad oggi però il notaio ha un compito di direzione e una responsabilità personale: va bene l'aiuto dei collaboratori, ma la compilazione dell'atto, deve comunque avvenire in sua presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**Professioni e concorrenza.** Ricorso diretto alla Corte costituzionale: è la prima volta per un'Authority

# Notai, l'Antitrust chiama la Consulta

## Nel mirino il divieto di ricorrere al Garante nelle controversie disciplinari

**Marzio Bartoloni**

■ No a "zone franche" nelle professioni che possano ledere la libera concorrenza. Comprese le funzioni disciplinari che non possono essere al di fuori del perimetro dell'Antitrust, soprattutto se utilizzate strumentalmente con obiettivi anti-competitivi. Questo il principio alla base dell'inedita decisione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di ricorrere "direttamente" alla Corte costituzionale - è la prima volta nella sua storia e lo è anche in assoluto per una Authority - sollevando una questione di legittimità costituzionale (come un «giudice in un giudizio») contro la norma dell'ultima legge di bilancio che di fatto vieta ai notai di ricorrere all'Antitrust per le controversie con il Consiglio del notariato.

La norma - che il Garante giudica anticostituzionale per irragionevolezza e perché lede la libertà di iniziativa economica - integra la legge notarile del 1913, disponendo che agli atti funzionali a promuovere l'azione disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 287/1990. Che prevede in pratica che le norme nazionali antitrust non si applicano ad alcune tipologie di imprese. Un rinvio complesso, per raggiungere un obiettivo: escludere le azioni disciplinari dei consigli notarili - che va ricordato prevedono tre gradi di giudizio

(commissione di disciplina, Corte d'appello e Cassazione) - dai possibili rilievi dell'Antitrust.

La norma, così come una recente ordinanza della Corte di appello di Milano (Rg 1168/2017, si veda il Sole 24 Ore del 17 aprile scorso) che va nella stessa direzione, è stata ricordata dal Consiglio notarile di Milano per ribadire che la vigilanza disciplinare è una funzione pubblicistica sottratta alle norme antitrust proprio durante la sua "difesa" nell'istruttoria aperta nei suoi confronti dal Garante. L'istruttoria, avviata a gennaio del 2017, era nata per accertare l'ipotesi di un'intesa restrittiva della concorrenza basata su alcune iniziative - in particolare la mappatura degli atti stipulati e dei fatturati - con le quali, secondo l'Authority, il Consiglio notarile di Milano avrebbe perseguito l'obiettivo di

indurre i notai del distretto alimitare, sotto il profilo quantitativo, la propria attività. Un fatto che secondo il Garante avrebbe comportato un restringimento della libera concorrenza sul prezzo e una ripartizione del mercato.

Di fronte alla difesa del Consiglio notarile di Milano che si è fatta scudo proprio della norma introdotta dalla legge di Bilancio, il Collegio dell'Antitrust ha scelto la strada eccezionale del ricorso alla Consulta «dopo essersi lungamente interrogato sulla propria legittimazione a sollevare questione di legittimità in via incidentale», si legge nell'ordinanza - relatore il costituzionalista Michele Ainis, membro dell'Authority - che è stata appena trasmessa alla Corte. Un punto, questo, che l'ordinanza prova a chiarire basandosi proprio sui due presupposti previsti dalla

legge. E cioè che la questione venga sollevata da un «giudice» nell'ambito di un «giudizio». Il primo requisito, secondo il Garante, viene assicurato proprio dalla natura di indipendenza e neutralità dell'Authority che «depone senz'altro per la sua assimilabilità ai soggetti che svolgono funzioni giurisdizionali». Anche il secondo viene assicurato dal fatto che nel procedimento c'è un contraddittorio che assicura «la piena parità delle armi tra accusa e difesa». Infine il Garante, dopo aver sottolineato il rischio che molto difficilmente questo tipo di norma potrebbe finire in un ricorso alla Consulta, cita precedenti di peso in cui la Corte ha ampliato la platea dei possibili ricorrenti: dalla Corte dei conti in sede di controllo alla sezione disciplinare del Csm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'ISTANZA

La norma dell'ultima legge di Bilancio, si legge nei motivi del rinvio, è irrazionale e lede la libertà di iniziativa economica



## Appalto. Come delimitare le ricadute di eventuali incidenti

# Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

Nadia Calcaterra  
Fausto Moscatelli

La Corte di Cassazione si è attivata per delineare la posizione di garanzia del committente privato, categoria in cui si inserisce il condominio, enucleando lo "statuto della committenza non qualificata" (tra le molte si veda la sentenza della Cassazione penale 23171/2016). Di questo e di molti aspetti dell'appalto in condominio (e non solo) si è parlato venerdì a Malpensafiere al convegno organizzato da Anaci Varese, dove anche il presidente nazionale Francesco Burrelli ha

detto: «La manutenzione straordinaria è fondamentale, al punto che le polizze vengono disdetta- te quando non viene fatta. E i rischi salgono. Il futuro? La manutenzione programmata».

Anche il committente privato, infatti, può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile. Nessuno è legittima- to a girare la testa dall'altra parte

in caso di percepibili violazioni e anzi deve attivarsi nei limiti in cui può. Il committente potrà scansare il rischio d'essere implicato nel giudizio penale per infortunio del lavoratore nominando il respon- sabile dei lavori, meglio se tecni- co di settore, ma badando di farlo con atto di delega, con il quale gli si attribuiscono poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la de- terminazione della sfera di com- petenza attribuitagli (Cassazione penale, sentenza 21059/2013).

Il direttore dei lavori è invece un altro soggetto, incaricato dal

committente di vigilare sul- l'esatta esecuzione dei lavori stessi ma dimenticato dal Tu 81/2008, è stato recuperato dalla giurisprudenza e arruolato nella "filiera della sicurezza" qualora venga accertata una sua ingeren- za nell'organizzazione del cantiere (Cassazione penale, sen- tenza 43462/2017).

Nello scenario della sicurezza dell'appalto va anche considera- ta la posizione dei coordinatori per la sicurezza (Cse): sull'esatta portata dei loro compiti si sta affacciando un contrasto all'inter- no della stessa Cassazione penale, polarizzato attorno alla limita- zione o meno della responsabi- tà del Cse al rischio cosiddetto interferenziale. Per l'orienta- mento più severo le funzioni del coordinatore si estendono alla adeguatezza dei contenuti dei piani di sicurezza, anche della singole imprese (sentenza 2609/2015). Mentre per la sen- tenza 34869/2015 la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussis- tenza di un rischio di interferen- za tra ditte, ove risulta accresciu- to il pericolo di eventi infortuni- stici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ul- teriore in fase di esecuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

